



*Prof. 7426
del 13/09/2021*

Ambito NA 19

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO

**SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"CARMINE RUSSO"**

Via G. Bruno, P. Trav. - 80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0810146344 - Cod. Fisc. 92012260631 -
Cod.Mecc. NARH07000E E-mail: narh07000e@istruzione.it - narh07000e@pec.istruzione.it - sito:
www.ipsarcicciano.edu.it

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE E PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO
(ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)**

L'anno duemilaventuno del giorno 12/9/21 del mese di settembre alle ore 12:30, presso i locali dell'istituzione scolastica I.P.S.S.E.O.A. "C. Russo" di Cicciano (NA),

TRA

L' IPSSCOA CARMINE RUSSO di Cicciano (NA), con sede legale in Cicciano alla trav. G. Bruno snc cf: 92012260631 – rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Sabrina Capasso per la sua carica presso l'Istituto.

E

- Il dr. Raffaele Sorrentino – Specialista in medicina del lavoro con sede legale in via Madre Teresa di Calcutta 19, Mariglianella (NA) - cf: SRRRFL0L87F0391K p. IVA 04297061212, da questo momento in poi individuata come "CONTROPARTE"

PREMESSO CHE

- L'Istituto IPSSCOA Carmine Russo di Cicciano (da questo momento identificato con il termine ISTITUTO) ha necessità di designare, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. la figura del Medico Competente, in possesso dei titoli di cui agli artt. 2 e 38 del D.lgs. 81/2008, per la valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria;
- Nell'ambito delle proprie competenze ed ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 81/08, è interesse dell' Istituto affidare l'incarico di Medico competente ad un medico di provata esperienza e competenza nell'ambito dell'applicazione della predetta normativa;
- L'Istituto analizzata la proposta della controparte:
 - individua nel Dr. Raffaele Sorrentino con sede legale via Madre Teresa di Calcutta 19, Mariglianella (NA), medico competente ed ha ritenuto il servizio proposto a mezzo preventivo acquisito a prot. N° 7371 del 09/09/2021 rispondente alle specifiche necessità;
- L'Istituto ha valutato i titoli culturali e professionali debitamente documentati a mezzo **depositato agli atti dell'Istituzione Scolastica;**
- Le attività di cui al presente contratto dovranno svolgersi nelle diverse sedi dell'Istituto :
Sede Centrale di Cicciano alla trav. G. Bruno snc a Cicciano(NA)
Sede decentrata di Cicciano Gescal
Sede decentrata di Comiziano

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Il Medico Competente si impegna ad effettuare, su richiesta dell' Istituto, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione se non quello del coordinamento con l'attività dell'Istituto, le attività e i compiti previsti, relativamente al personale in servizio nei posti di lavoro individuati in premessa, dalla normativa vigente ed da eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto professionale di cui al presente contratto.

comprensiva di tutte le eventuali spese, gli oneri fiscali e quanto previsto dalla legge, come da preventivo del 28/03/2013.

Il Medico Competente, è tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni:

(V. allegato 1 alla presente scrittura e costituente parte integrante)

11. Il pagamento, su presentazione di fattura e di una relazione sugli interventi realizzati, sarà eseguito tramite l'Istituto Cassiere dell'Istituto, sul conto corrente comunicato dalla controparte ai sensi dell'art. 3, comma 7 l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

12. Il presente contratto è stipulato per **anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula** con possibilità di rinnovo per altre due annualità a costo invariato e previo delibera espressa di C. di Istituto a seguito accertamento delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa).

13. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del Medico competente e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.

14. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

15. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dalla controparte saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.

A tal proposito il titolare del trattamento dei dati personali è la Prof.ssa Sabrina Capasso Dirigente dell'IPSSEOA Carmine Russo di Cicciano (NA).

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la controparte è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. lgs. 196/2003.

16. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Nola (NA).

Cicciano (NA), li 13/09/2021



Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Capasso

Per accettazione

Cicciano, li 13/09/2021

Il Medico Competente

Dr. Raffaele Sorrentino

Dot. RAFFAELE SORRENTINO
MEDICO CHIRURGO
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Competente
Via Madre Teresa di Calcutta n° 18
80030 Mariglianella (NA) - Tel./Fax 081.9883264
Cod. Fisc.: 89949170627 P. IVA
Partita IVA 04297061212

Dr. Raffaele Sorrentino

Allegato offerta contratto medicina ~~legale~~ *del lavoro*
 ELENCO DELLE PRESTAZIONI OFFERTE

N	mansioni	esame	Costo iva inclusa (ove prevista)
18	Collaboratori Scolastici addetti alle operazioni di pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • Spirometria, • Vacc. antitetano 	
3	Ass. Tec. Laboratorio informatica	Screening visivo	
6	Ass. Tec. Laboratorio sala /Bar	<ul style="list-style-type: none"> • Audiometria • Vacc. antitetano 	
7	Ass. Tec. Laboratorio Cucina	<ul style="list-style-type: none"> • Audiometria • Vacc. antitetano 	
10	Ass. Amministrativi	Screening visivo	
7	Docenti Educazione Fisica	Audiometria	
24	Docenti ITP Sala e Cucina	Audiometria	
6	Docenti ITP segreteria lab. informatica	Screening visivo	
81	Lavoratori	Visita specialistica	
	Altri obblighi del MC	Incarico, Primo Soccorso, Sopralluogo	

MANSIONE: STUDENTE TIROCINANTE LABORATORI CUCINA RISTORANTE / PANIFICIO / PASTICCERIA	
RISCHI	ACCERTAMENTI
Polveri di farina (soprattutto per Laboratorio di panificio /Pasticceria)	spirometria

Rischio Biologico Posture incongrue Microclima	Questionario sintomatologico/anamnestico Visita medica (Il livello in caso di positività anamnestica al questionario)
--	--

- Non sono ritenuti necessari gli esami delle urine nell'ambito della sorveglianza sanitaria se non è stato valutato un rischio chimico specifico. Gli esami delle urine, in ambito scolastico, possono essere finalizzati alla verifica dell'assenza di condizioni **di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti**.
- Si propone di mettere il **vaccino antitetano** a disposizione dei Collaboratori Scolastici e degli Assistenti Tecnici di Laboratorio Bar e Cucina (allegato 2).
- L'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di competenza del medico, si esplica con l'erogazione frontale del corso di Primo Soccorso aziendale, che si svolge ai sensi del DM 388/2003 (vedi allegato 1). I corsi BLSA non rientrano tra gli obblighi del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08, e richiedono una figura professionale diversa ed in possesso dell'abilitazione di istruttore BLSA, soprattutto ai fini del riconoscimento dell'attestato di formazione da parte di un Ente accreditato alla Regione.
- Valutare la possibilità di rivolgere la Sorveglianza Sanitaria anche a studenti tirocinanti dei laboratori (compreso nell'offerta), per i quali sia riconoscibile un rischio specifico (ad es. inalazione di polveri di farina, posture incongrue), attraverso la somministrazione di un questionario anamnestico/sintomatologico, allo scopo di rilevare eventuali criticità e procedendo alla visita medica come accertamento di II livello e agli opportuni accertamenti diagnostici mirati al rischio (ad es. Spirometria per esposizione a polveri, farina ed altre sostanze potenzialmente inalabili).
- Gli esami ematici non sono inclusi nell'offerta e vanno attentamente disposti in linea con il Documento di Valutazione dei Rischi. Di fatto non sono raccomandati laddove esiste un **rischio biologico** valutato come **potenziale**. **Il rischio biologico potenziale può essere gestito attraverso protocolli vaccinali ad hoc**. Naturalmente, ai fini di un programma di promozione della salute "il medico competente collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale"; in questo caso gli esami ematici possono comprendere: emocromo con formula leucocitaria, glicemia, colesterolo totale, trigliceridi, HDL, transaminasi (AST,ALT), creatinina, **markers epatite B e C (HBsAg, HBsAb, HCV)** rivolti a tutti i lavoratori, in particolare ai Collaboratori Scolastici e agli Assistenti Tecnici di Laboratorio Bar e Cucina, considerando che **l'infezione da HCV è endemica in Campania e che non esiste un vaccino finalizzato alla sua prevenzione**.

OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro, con l'obiettivo di prevenire l'insorgenza di malattie occupazionali, anche mediante rilevazione di possibili "eventi-sentinella" e di disturbi lavoro-correlati. La sorveglianza sanitaria intende identificare precocemente, ove possibile ancora in fase preclinica, le alterazioni dello stato di salute, attraverso il controllo della funzionalità degli organi ed apparati bersaglio dei fattori di rischio eventualmente presenti negli ambienti di lavoro. Intende altresì far emergere alterazioni delle condizioni di salute di singoli Lavoratori che, pur non essendo conseguenza diretta dell'esposizione a fattori di rischio professionali, potrebbero aggravarsi a seguito della specifica attività lavorativa o comunque, interferire con il normale svolgimento della stessa. Tiene presente l'esistenza di eventuali disabilità (certificate o meno), anche ai fini della collocabilità dei lavoratori afflitti da menomazioni psico-fisiche al lavoro, ai sensi della L.68/99.

La normativa vigente cui si fa riferimento, e cui si conforma la sorveglianza sanitaria, è in particolare quella descritta negli artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08 ove si precisano gli obblighi del medico competente ed i contenuti della sorveglianza sanitaria stessa. Nello specifico si dice, al comma 1 ed al comma 2 del citato decreto, all'art.41 che "la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee...omissis... e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi".

Il medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/08):

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, **all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.** Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; l'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di competenza del medico, e il corso di Primo Soccorso aziendale, si svolgono ai sensi del DM 388/2003 (vedi allegato 1).
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

La sorveglianza sanitaria si esplica attraverso queste tipologie di visita specialistica di medicina del lavoro:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa stabilita dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi.

- vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

All'art. 4 si dice inoltre che le visite mediche di cui all'art. 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lett a), b) e d) (cioè le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea
- d) inidoneità permanente.

Il datore di lavoro e il lavoratore vengono informati per iscritto relativamente al risultato della sorveglianza sanitaria con un giudizio di idoneità alla mansione.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Al comma 4 dell'art. 41 D. Lgs. 81/08 si esprime inoltre che le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".

Allegato 1

La differenza tra Primo soccorso e Pronto soccorso

Prima di entrare nel dettaglio della normativa è sempre utile ricordare la significativa differenza che esiste tra "*Primo Soccorso*" e "*Pronto Soccorso*"; mentre quest'ultimo infatti corrisponde all'insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche messe in atto da personale medico qualificato; il primo si può invece definire come «*l'insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell'arrivo di personale più qualificato*». La distinzione, sottolineata in modo precipuo dal D.Lgs 81/08, è fondamentale quindi sia in termini di formazione degli addetti che delle conseguenti responsabilità derivanti dalla nomina e dall'operato.

La nomina dell'addetto al primo soccorso aziendale

La **nomina e la scelta degli addetti destinati** a comporre la squadra di Primo Soccorso aziendale é sempre **in carico al Datore di lavoro**, che nel farlo deve tenere conto della natura dell'azienda, quindi delle attività svolte, e delle dimensioni della stessa. Non esiste quindi un numero minimo, o proporzionale al numero dei dipendenti, dei membri che devono far parte della squadra, ma sarà il datore di lavoro che, sentito il parere del Medico Competente ove presente, valuterà **in base alle dimensioni ai rischi** presenti ed a eventuali sedi disaccate, il numero adeguato di soccorritori da nominare.

Un altro aspetto da tenere presente in fase di assegnazione dei compiti, da parte del Datore di Lavoro, è che la nomina non è rifiutabile né da diritto a maggiorazioni in termini di retribuzione o agevolazioni sull'orario di lavoro. La nomina di un addetto andrebbe fatta valutandone con attenzione i requisiti fisici ed emotivi, ed eventualmente saggiandone la disponibilità, onde evitare in caso di effettiva necessità o emergenza, di dover fare affidamento su soggetti poco motivati o non adeguati.

In tema di primo soccorso aziendale, la normativa a cui fare riferimento, oltre al D.Lgs 81/08, è quella riconducibile al D.M. 388 del 15/7/2003 e, come già accennato, al recente interpello del 2012 che aggiorna le disposizioni in merito alla formazione degli addetti.

Nel D.M. 388 vengono illustrati i requisiti minimi da adottare da parte delle aziende, classificate in base al rischio infortunistico INAIL; per poter allestire un servizio di primo soccorso valido ed efficace, utile riferimento in calce allo stesso Decreto, è l'elenco del contenuto minimo dei presidi di primo soccorso aziendali (cassette mediche).

La formazione

In merito alla formazione, la normativa definisce che gli addetti debbano sostenere un corso di base teorico e acquisire capacità di intervento pratico. La durata dipende dalla classificazione aziendale, la frequenza degli aggiornamenti è stabilita su base triennale. Sono esentati dalla formazione di base le persone che abbiano già sostenuto un corso di contenuti pari o superiori a quelli indicati nel Decreto 388. In conclusione è quindi opportuno sottolineare che le squadre di Primo Soccorso aziendale rappresentano un valido strumento a tutela della salute dei lavoratori, garantendo una minima capacità di intervento in caso di infortunio o malore improvviso ed un punto di riferimento per gli eventuali soccorsi professionali di tipo medico, in caso sia necessario un intervento esterno; ma non costituiscono una squadra di Pronto Soccorso medico e non sono da considerarsi quindi professionisti nella gestione delle emergenze sanitarie.

Allegato 2

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Per quanto una vaccinazione sia un atto tipicamente medico, in ambito di sicurezza sul lavoro un vaccino contro un rischio biologico specifico (ma anche generico aggravato) non può che essere interpretato a tutti gli effetti, alla luce del D.Lgs. 81/08, ma anche e soprattutto dell'art. 2087 del CC, come una delle misure di protezione necessarie per la tutela della salute dei lavoratori. Pertanto il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare i vaccini imposti dalla legge e, in mancanza di disposizioni legislative, e in via sussidiaria quelli disponibili in base alla "prevedibilità del rischio". Per quanto riguarda il mondo della scuola il personale dipendente (docente e ATA) non rientra in nessuna delle categorie con obbligo di vaccinazione; tuttavia è consigliabile che il personale ATA impiegato in lavori manuali che espongono a rischio di piccole ferite o in operazioni di pulizia con rischio biologico, anche se basso, si sottoponga alla vaccinazione antitetanica e a quella contro l'epatite B. Relativamente alla vaccinazione antitetanica al giorno d'oggi poche persone risultano scoperte (quelle nate anteriormente al 1968 che non abbiamo svolto il servizio militare); la norma sulla obbligatorietà della vaccinazione antitetanica per i lavoratori prevede anche richiami periodici, prima previsti ogni 5 anni, poi allungati a 10, ma gli studi del settore hanno dimostrato la persistenza della immunizzazione anche senza i richiami. Per quanto riguarda la vaccinazione contro l'epatite B risultano scoperte le persone nate prima del 1991. Per l'effettuazione di queste profilassi i soggetti interessati possono essere indirizzati presso i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi di Sanità Pubblica - dove ricevere le informazioni specifiche e, se del caso, le prestazioni richieste senza oneri.

DOTT. RAFFAELE SORRENTINO

Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Via Madre Teresa di Calcutta 19
80030 - Mariglianella (Na)

Istituto Professionale di Stato per
Servizi Alberghieri e della Ristorazione
CICCIANO

Spettabile

I.P.S.S.E.O.A.
CARMINE RUSSO
CICCIANO

PROT. N. 4391-06 del 09-09-21

Oggetto: OFFERTA per SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO per VOSTRO ISTITUTO.

PREVENTIVO ECONOMICO "SORVEGLIANZA SANITARIA" EX D.LGS. 81/08

E SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE (lavoratori fragili):

Per personale A.T.A. (collaboratori scolastici - assistenti amministrativi e personale non docente con mansione tecnica.):

EURO 50 a persona inclusa ritenuta d'acconto e **COMPENSIVI DEI COSTI RELATIVI AD ESAMI STRUMENTALI E/O DI LABORATORIO.**

PREVENTIVO ECONOMICO PER CORSO FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO:

EURO 45 a persona inclusa ritenuta d'acconto

INCARICO ANNUALE:

EURO 500 inclusa ritenuta d'acconto.

Data 07/09/2021

Dott. Raffaele Sorrentino

Dot. RAFFAELE SORRENTINO
MEDICO - CHIRURGO
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Competente
Via Madre Teresa di Calcutta n° 19
80030 Mariglianella (NA) - Tel./Fax 081.8853384
Doc. Firm. IORR RFL 70127 FRSBK
P.A. NA 04297061218



